

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LXI.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	745
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione dello zucchero. (Approvato dal Senato). (2289). . . . .	745
PRESIDENTE . . . . .	745, 747, 748, 749, 750 754, 755, 756, 757
RUSSO VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	745, 747 748, 755
SERVELLO . . . . .	748, 750, 752, 755
TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	748, 754, 756, 757
ALBERTINI . . . . .	750, 753, 756
RESTIVO . . . . .	750
RAFFAELLI . . . . .	750
CASTELLUCCI . . . . .	750
MONTANARI SILVANO . . . . .	751, 752, 753
ZUGNO . . . . .	753

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Mi è gradito rivolgere il mio saluto ed il mio augurio ai membri della Commissione Finanze e tesoro, onorevoli Longoni, Sullo e Antoniozzi, che sono stati chiamati a far parte del Gabinetto Fanfani.

**Discussione del disegno di legge: Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero (Approvato dal Senato) (2289).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero ».

Il Relatore, onorevole Russo Vincenzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO VINCENZO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, unitamente agli altri disegni di legge relativi alla riduzione della imposta di fabbricazione sulla benzina, sul gasolio e sull'olio combustibile, unitamente agli altri provvedimenti adottati od in via di attuazione da parte del C.I.P., è stato acquisito da una parte della pubblica opinione, come inserito in un non limitato piano operativo che da alcuni è stato definito « operazione prezzi », mentre dall'opinione pubblica più qualificata è stato definito « piano di finanza produttivistica ».

La seduta comincia alle 12,30.

TANTALO, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Non vi è dubbio che i provvedimenti adottati abbiano una valida ragion d'essere e intendano soprattutto favorire quei gruppi a reddito più modesto raggiungendo effetti positivi attraverso un trasferimento di aliquote sempre più alte di reddito, assicurate dalla più elevata produttività, a favore dei consumi popolari, senza pregiudizio del gettito fiscale.

L'opinione pubblica più qualificata vede nel disegno di legge concretizzarsi i positivi riflessi di quella « finanza produttivistica » che, attraverso una riduzione della imposizione fiscale sui consumi popolari, crea le premesse per un verificabile incremento dei consumi e per un aumento, pur ad aliquota di imposta diminuita, della materia tassabile e, quindi, del gettito tributario. Qualcuno dirà che il provvedimento giunge in ritardo e che le riduzioni di prezzo e di imposta sono modeste in confronto alle aspettative. Certo è che il provvedimento, assieme a quello del C.I.P. del 3 giugno, che riduce il prezzo di vendita dello zucchero di lire 10,50 al chilo, ha provocato favorevoli reazioni da parte dell'opinione pubblica, che nessuno può minimizzare. Non mancheranno d'altra parte certamente considerazioni relative sia agli aspetti tecnico-fiscali, in dipendenza del particolare regime vincolistico per cui la determinazione del prezzo al consumo è demandata al C.I.P., sia ai riflessi economici del provvedimento.

I riflessi economici del provvedimento ci solleciteranno a misurare quale potrà essere il risultato del provvedimento adottato sull'area di consumo dello zucchero e dei prodotti nei quali esso entra quale componente e, per converso, se incrementando tale area, ne verrà un vantaggio anche in sede fiscale.

Il bilancio preventivo 1960-61 prevedeva un gettito di imposta di fabbricazione dello zucchero di 80 miliardi che, per effetto del provvedimento in esame, scenderebbe a 60 miliardi.

Se la riduzione del nuovo complessivo prezzo di vendita dello zucchero, dovuto per 25 lire alla riduzione fiscale e per lire 10,50 alla decisione del C.I.P. — oltre alla quota per l'I.G.E. — provocasse un aumento del consumo dello zucchero che, pur con minori aliquote, assicurasse entro uno o più esercizi un gettito fiscale pari o maggiore a quello rilevato oggi, la finalità produttivistica fiscale sarebbe pienamente raggiunta.

Il consumo dello zucchero rientra fra quelli ad elasticità intermedia, cioè mentre per alcune destinazioni presenta la peculiare rigidità dei beni di consumo necessari, per altre destinazioni invece presenta il modulo di ela-

sticità dei beni di consumo voluttuari. Ne consegue la non agevole determinazione degli effetti del minor prezzo sul consumo. Ricorderò che a questo proposito vi è stato un dibattito piuttosto animato in seno alle categorie interessate. Non si può, inoltre, non aggiungere che l'incremento del consumo dello zucchero non vuole e non deve fondarsi unicamente sulla riduzione di prezzo, ma troverà il suo ascensionale incremento solo se si persevererà con maggiore efficacia e organicità nella politica di elevazione dei redditi individuali che è stata e rimarrà il motivo animatore della politica economica del Governo democratici in cui il provvedimento in discussione si inquadra.

Non mi pare fuori di luogo sollecitare in questa occasione un diligente e vigile controllo da parte dell'autorità governativa affinché i benefici derivanti dalla riduzione della imposta per i consumatori industriali (industrie dolciarie e conserviere) si rifletta in un beneficio dei consumatori finali dei prodotti dell'industria utilizzatrice, con riduzione di prezzo atta ad evitare così una deformata conseguenza della volontà del legislatore e degli effetti sui prezzi voluti dal Governo.

Mi pare infine opportuno, data la specificità del disegno di legge, non analizzare — il che contrariamente richiederebbe un più ampio discorso — i riflessi del provvedimento nella fase agricola (aree destinate alla coltivazione della barbabietola) e nella fase industriale di preparazione del prodotto. Tali riflessi saranno certamente lueggiati da qualche commissario, il che contribuirà a dare maggiore organicità alla discussione sul provvedimento.

Comunque non mi mancherà occasione di dare il mio contributo alla puntualizzazione del problema in sede di replica.

Tornando al merito delle facilitazioni, il disegno di legge prevede una diminuzione dell'imposta di fabbricazione di lire 25 per chilo, cioè il 28,73 per cento dell'attuale aliquota. Quindi l'imposta di zucchero di prima classe è ridotta da lire 8.760 a lire 6.200 al quintale, mentre quella sullo zucchero di seconda classe risulta ridotta da lire 8.350 a lire 5.950.

Una riduzione proporzionale viene apporata anche allo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, del latte condensato, dei sughi concentrati di agrumi nonché dello speciale alimento delle api. A questo proposito devo sottolineare che si è intensificata una certa intransigenza da parte degli organi governativi avverso alle richieste delle categorie utilizzatrici di questo speciale ali-

mento delle api, nel senso che questa denaturazione dello zucchero venga fatta non con agli a spicchi ma piuttosto con agli polverizzati.

Lo stesso criterio è stato seguito anche per gli altri prodotti dolcificanti (glucosio, maltosio ed altre materie zuccherine). Debbo far presente che il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge presentato dal Governo è stato emendato dal Senato al punto: « ... nella produzione delle marmellate », con la formulazione: « ...nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra ».

Tale emendamento, definito marginale ed illustrato dal senatore Greco con particolare calore, ha trovato sensibile il Senato. Tuttavia, dopo la entusiastica accettazione di tale emendamento, neanche i più esperti in materia di marmellate seppero dare chiaro significato alla formula « frutta integra », il che non potrà non determinare enorme difficoltà sulla corrente applicazione delle agevolazioni tributarie e non potrà non determinare una inguaribile incertezza da parte degli organismi preposti alla concretizzazione delle agevolazioni.

Dopo attenti studi esegetici, ho creduto di ritenere che per « frutta integra » s'intenda la frutta non manipolata, cioè la frutta fresca. Perciò ritengo opportuno modificare ulteriormente il secondo comma così formulandolo: « ... nella produzione di marmellate ottenute con l'impiego di frutta fresca non chimicamente trattata ».

E qui ritengo necessaria una parentesi, in quanto la nostra esportazione di frutta fresca è stata modificata dalle esigenze del mercato straniero dove in questi ultimi tempi vi è stata una larga diffusione della coltivazione in serra, come nel caso del mercato inglese che costituiva un nostro naturale sbocco e sul quale le nostre esportazioni hanno subito in questi ultimi tempi una notevole contrazione.

Ora, se vogliamo favorire i nostri frutticoltori, non possiamo oggi concedere delle facilitazioni fiscali a quelle industrie che sino a questo momento non hanno usato frutta fresca, bensì frutta chimicamente trattata con anidride solforosa che depaupera la parte sostanziale del frutto destinata all'alimentazione lasciando integra soltanto la cellulosa.

Quindi, è necessario precisare questo aspetto. Nella relazione che accompagna il disegno di legge viene precisato che la minore entrata per l'erario sarà compensata dall'applicazione della legge avente per oggetto la delega

al Governo per l'emanazione di nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative.

Sono certo che il disegno di legge contribuirà veramente alla espansione dei consumi, soprattutto tra i ceti più popolari e nello stesso tempo contribuirà quanto meno a limare il monopolio dello zucchero, la cui esistenza non ha certamente liberato quei nodi che potevano facilitare lo sviluppo economico e civile del nostro paese e la cui esistenza rendeva così poco dolce il nostro caffè quotidiano.

Con queste considerazioni, signor Presidente, la prego di voler sottoporre all'approvazione dei colleghi il disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Desidero informare che in data 30 luglio ultimo scorso è stato presentato al Senato un disegno di legge di iniziativa del senatore Mott, progetto di legge che cerca di risolvere la questione sollevata dal relatore in ordine alla interpretazione esatta delle parole « frutta integra ».

Il disegno di legge è oggi stesso all'esame della Commissione Finanze e tesoro del Senato, riunita in sede deliberante. Il provvedimento in parola spiega, appunto, che per frutta integra si intende, come dianzi diceva il Relatore, frutta fresca o conservata e lavorata secondo le vigenti disposizioni...

**RUSSO VINCENZO, Relatore.** La conservazione della frutta può avvenire con due sistemi: sistema prettamente fisico, e cioè con la refrigerazione, e in questo caso non v'è nulla da eccepire; sistema chimico, che porta le conseguenze di cui ho parlato prima. Debbo aggiungere che un illustre professore dell'I.N.A.I.L. ha detto che l'anidride solforosa è un elemento cancerogeno; per questa considerazione noi dobbiamo precisare, se non vogliamo avvelenarci, che la frutta può essere, sì, conservata, ma non deve essere trattata chimicamente.

**PRESIDENTE.** Il problema è certamente molto grosso, perché la frutta si può conservare e lavorare in vario modo. A noi, intanto, interessa che tutta la frutta che ha bisogno di zucchero per il suo impiego industriale possa godere di zucchero che abbia trattamento agevolato.

**RUSSO VINCENZO, Relatore.** Signor Presidente, mi preoccupo molto di tale questione e non so fino a qual punto possa esserci d'aiuto il provvedimento che è oggi all'esame del Senato. Penso che, forse, il Senato voglia facilitare, con l'approvazione dell'altro provvedimento, l'iter tormentato di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Voglio soltanto ricordare quanto premesso all'inizio, e cioè che noi porteremo avanti la discussione del disegno di legge fino al punto in cui si dovrà votare, e poi, come convenuto, sospenderemo la votazione per effettuarla quando il Governo avrà avuto la fiducia. Nel frattempo perverrà dal Senato questo provvedimento già completo e su di esso potremo discutere.

SERVELLO. Secondo me converrebbe sospendere la discussione per vedere se il Senato dal canto suo proceda nell'esame della proposta di legge Amigoni e l'approvi stasera stessa. Anche il Senato deve risolvere lo stesso problema che ci siamo posti noi. Al Senato non possono votare infatti in mattinata, ma dovranno rinviare il voto a stasera o a domani, dopo aver votato la fiducia. Faccio rilevare d'altra parte che mi sembra anormale la procedura adottata, vale a dire l'inserirsi nell'esame di un progetto di legge mentre questo è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Mi sembra chiaro che l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore possa riassumersi nella presentazione di un emendamento. Prima di procedere però nel normale corso della discussione, sento il dovere di ripetere, se non altro per informazione, che il Senato, essendosi reso conto che il provvedimento così com'è stato formulato si presta per lo meno a dubbi di interpretazione, ha proposto e sta esaminando un progetto di legge che intende specificare meglio la portata del disegno di legge che stiamo discutendo. Resta da stabilire se vogliamo continuare la discussione di questo provvedimento, con o senza presentazione di emendamenti, salvo, a sospendere l'approvazione di esso, oppure se vogliamo rinviare la discussione. Nel primo caso si potrebbe anche fare a meno dell'emendamento proposto dal Relatore, lasciando al provvedimento in esame al Senato la migliore formulazione del capoverso che lascia adito a qualche dubbio interpretazione. Naturalmente i colleghi commissari sono liberi di decidere come ritengono più opportuno.

SERVELLO. Ripeto che questa che si sta adottando a me sembra una procedura anormale. D'altra parte il Senato, anche se dovesse chiudere i lavori questa sera stessa, potrebbe benissimo riconvocarsi in sede di Commissione legislativa a fine settimana o nei primi giorni della prossima settimana per approvare eventualmente il nuovo testo del disegno di legge da noi emendato.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Col permesso del signor Presidente desidero dire qualcosa al fine di portare un chiarimento. Tutti noi siamo ansiosi di arrivare all'approvazione del provvedimento e vedere in tal modo operante la riduzione del prezzo dello zucchero. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo è necessario approvare il testo del Senato così come ci è stato trasmesso. È del resto vero che vi sono stati dei dubbi circa l'emendamento introdotto dal Senato. D'altra parte se volessimo in questo momento approvare l'emendamento relativo alla migliore interpretazione del disegno di legge saremmo costretti a rimandare il testo al Senato e il Senato non farebbe in tempo ad approvarlo. In tal modo non verrebbe raggiunto l'obiettivo della immediata riduzione del prezzo dello zucchero, che è cosa che preme molto a numerose categorie di consumatori. Per concludere proporrei di approvare il testo del Senato così com'è a noi pervenuto. In un secondo momento vedremo di chiarire l'interpretazione di quell'aggiunta introdotta dal Senato a proposito della frutta integra. Una proposta interpretativa è del resto già all'esame del Senato. Quindi con la nostra approvazione di oggi non pregiudichiamo nulla, mentre intanto otteniamo l'effetto di rendere operante la riduzione del prezzo dello zucchero che è attesa, si può dire, in tutto il paese.

SERVELLO. Non sono dell'avviso che si debba continuare a fare delle leggi imperfette, sapendo *a priori* che sono imperfette. Ci siamo resi conto, attraverso la relazione, che questa legge sarebbe imperfetta in un articolo, in quanto si colpirebbe un intero settore produttivo mettendolo praticamente in una gravissima crisi. Ebbene, se ci rendiamo conto di tutto questo, vediamo la procedura più spedita per rimediare all'errore e per contemperare le due esigenze. Secondo me la via da seguire è quella di esaminare ed approvare un adeguato emendamento, varando il provvedimento nei termini più brevi. Non mi sembra invece una procedura ortodossa quella di approvare il provvedimento così com'è, con la riserva di tornarci sopra in un futuro che già sappiamo molto prossimo.

RUSSO VINCENZO, *Relatore*. Si può evitare addirittura di introdurre l'emendamento, laddove la precisazione può essere compresa nell'ultimo comma dell'articolo 1 che dice: « i requisiti indicati dal comma precedente saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per tranquillizzare i colleghi, e col permesso del Presidente, posso aggiungere che mi risulta che al Senato vi è stata una intesa fra gli esponenti dei vari gruppi nel senso di approvare la proposta di legge interpretativa prima che il Senato concluda i propri lavori e vada in ferie, in modo da trasmetterla alla Camera. In conseguenza potremo tornare sulla interpretazione in un secondo momento.

PRESIDENTE. Resta da stabilire se noi possiamo procedere alla approvazione del disegno di legge nelle circostanze odierne. Non vi è nel Regolamento una norma che ce lo impedisca. E quindi, a rigor di termini, potremmo anche approvare il disegno di legge. D'altra parte vi è una prassi contraria, secondo la quale quando il Governo non ha avuto ancora la fiducia non si può procedere alla approvazione di leggi. Non vi è il Governo precedente che resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione, e l'attività legislativa non è ordinaria amministrazione. D'altra parte il nuovo Governo sarà perfetto solo quando avrà ottenuto la fiducia delle Camere. Le Commissioni si riuniscono in sede legislativa con l'intervento dei Ministri o dei loro rappresentanti, i quali abbiano la pienezza della loro autorità, e l'elemento fondamentale della pienezza di questa autorità è la concessione della fiducia da parte del Parlamento. È vero che non esiste nessuna norma particolare che dica che in fase di crisi governativa è sospesa l'attività legislativa delle Commissioni, però questo ne viene come logica, automatica conseguenza.

Ecco perché nell'aprire questa seduta ho detto che si sarebbe proceduto per quanto riguardava la sede referente, in quanto il Regolamento prevede che, per la sede referente, il Governo può essere presente, ma non è assolutamente indispensabile la sua presenza, mentre per la sede legislativa invece il Regolamento esige la presenza del Ministro o del suo rappresentante. E Ministri si è quando si assomma all'atto della nomina presidenziale anche l'atto della fiducia del Parlamento.

Si tratta, come si vede, di una questione controversa, di particolare delicatezza, ed è materia costituzionale che, fra l'altro, non riguarda la nostra competenza, e su cui dovrebbe pronunciarsi l'intera Camera. Non vi è dubbio, comunque, che vi è una certa prassi, nel senso che ho detto, e ritengo che essa abbia un certo fondamento.

Per essere concreti, mi sembra che venga attenersi alla impostazione che mi ero

permesso di dare in partenza. Se siamo d'accordo, possiamo esaurire la discussione, anche con gli emendamenti, se saranno presentati, rimandando l'adempimento dell'atto formale dell'approvazione del provvedimento, a dopo che il Governo avrà ottenuto la fiducia.

Naturalmente, anche questa proposta di discussione deve essere accettata perché è chiaro che se, in questa sede, venissero sollevate eccezioni di questa natura, in virtù dell'articolo 40 del Regolamento, la cui interpretazione potrebbe essere o meno quella vera, noi non potremmo legiferare compiutamente in quanto verrebbe a mancare in questo momento al Governo la pienezza dei suoi poteri.

Oggi, quindi, noi potremmo limitarci a portare avanti la discussione riservandoci di approvare formalmente il provvedimento quando il Governo avrà ottenuto la fiducia da parte del Parlamento. Questa è una prima soluzione; la seconda potrebbe essere quella di rinviare la discussione.

Poiché questo ragionamento ritengo sia valido anche nei riguardi del Senato, emendando questo provvedimento noi verremmo a trovarci nella situazione di dover costringere il Senato, o quanto meno la Commissione Finanze e tesoro di quel Consesso, a riconvocarsi immediatamente se si vuole che il provvedimento sia approvato prima delle ferie estive; se, invece, non lo modifichiamo, esso potrà diventare efficace con la nostra approvazione, subito dopo che il Governo avrà ottenuto la fiducia da parte dei due rami del Parlamento.

Si potrebbe anche però verificare il caso che il Senato, nel frattempo, approvasse la proposta interpretativa dell'articolo 1. In questo caso in quel Consesso prevarrebbe l'avviso che il Governo è nella pienezza dei suoi poteri in quanto il Senato gli ha concesso la sua fiducia. Da un punto di vista intuitivo questo ragionamento potrebbe anche essere ritenuto giusto, ma dal punto di vista costituzionale è evidente che il Governo, per poter considerarsi perfetto nel modo più largo della parola, deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere.

Se noi accettiamo questa ipotesi, che è la più ortodossa e la più vicina alla verità, è evidente che soltanto sabato prossimo noi potremmo approvare il provvedimento, quando cioè il Governo avrà presumibilmente ottenuto la fiducia da parte di entrambi i rami del Parlamento.

Nel caso in cui noi approvassimo questo provvedimento con emendamenti, la Commissione del Senato sarebbe costretta a ri-

convocarsi per poter rendere efficace il provvedimento prima delle ferie estive. A me sembra che la procedura più conveniente sia forse quella di approvare il testo con gli emendamenti, pregando i colleghi del Senato di riunirsi sabato pomeriggio o domenica mattina per approvarlo definitivamente.

ALBERTINI. Signor Presidente, i colleghi del Senato potrebbero respingere il provvedimento da noi approvato, con la conseguenza che il provvedimento non potrebbe essere approvato prima delle ferie.

PRESIDENTE. Una volta che il Senato abbia espresso il voto di fiducia, il provvedimento in esame — che noi emenderemo — potrebbe completare il suo *iter*; altrimenti il Senato modificherà un disegno di legge che ancora non esiste, mentre l'altro ramo del Parlamento, nell'attuale momento, può soltanto interpretarlo.

RESTIVO. Personalmente mi preoccupo soltanto di sapere se le marmellate siano tossiche o meno.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto ritengo sia doveroso fare un riepilogo della situazione. Da parte di alcuni membri della Commissione sono stati presentati degli emendamenti; li faremo illustrare e poi al momento opportuno li porremo in votazione. Va da sé che il provvedimento oggi in esame potrà essere votato soltanto quando il Governo avrà ottenuto il voto di fiducia e dal Senato e dalla Camera. Ritengo quindi che, esauritasi la questione relativa alla procedura da seguire, si debba passare alla discussione generale.

RAFFAELLI. L'11 giugno del 1960 il Comitato interministeriale dei prezzi deliberò di ridurre di lire 10,50 il prezzo dello zucchero a carico dei trasformatori. Da quel giorno abbiamo constatato quindi che una riduzione era possibile. Potremmo osservare che sarebbe stato possibile anche una maggiore riduzione ed ancora che la stessa riduzione avrebbe potuto essere stata realizzata molto tempo prima. Lo abbiamo più volte sostenuto. Sta di fatto che, oggi come oggi, restiamo ancorati alla data dell'11 giugno fissata dal C.I.P. per la riduzione. Da quel periodo ad oggi è chiaro che sono stati registrati dai gruppi monopolistici di trasformazione notevoli profitti che oserei paragonare ad una estorsione legalizzata.

Conosco già le obiezioni che potranno venirmi: cioè che il deliberato del C.I.P. era ancorato all'approvazione del disegno di legge oggi in esame. Ma l'ancoraggio era stabilito ad una data quanto mai incerta, quale

può essere cioè quella relativa alla approvazione di un disegno di legge. Ma l'*iter* di un provvedimento potrebbe anche trascinarsi per lungo tempo ed in ipotesi il disegno di legge oggi al nostro esame potrebbe vedere ritardata la sua approvazione da giuste osservazioni del Senato. È pertanto a mio parere un paradosso che l'uso del potere pubblico sia così manipolato a favore di interessi privati.

Se il C.I.P. aveva dei motivi per differire di uno, dieci, o cento giorni la misura della riduzione doveva fissare un termine ben preciso. In caso contrario mi riuscirebbe difficile poter comprendere la situazione. Forse la riduzione avrebbe potuto essere realizzata un mese fa se non ci fosse stata la crisi di Governo; ciò non toglie peraltro che in questo periodo si siano registrati profitti non lievi. Abbiamo fatto venti giorni or sono le nostre osservazioni; le ripetiamo oggi. Noi sosteniamo che debba esservi un rimborso immediato del quale stabiliremo successivamente chi dovrà beneficiare nonché un impegno del Ministero delle finanze a considerare la differenza della quale hanno beneficiato i produttori di zucchero che sia pienamente perseguibile ai fini fiscali: cioè come utile puro e semplice da calcolarsi come le imposte dirette. In sostanza la cosa più logica sarebbe quella della avocazione allo Stato. Desideriamo che in primo luogo il Governo esprima il proprio parere ed in secondo luogo la ineccepibile conclusione sia considerata totalmente senza deduzioni o interpretazioni.

CASTELLUCCI. Tengo a chiarire ancora, per il caso che le mie parole non fossero state ben comprese, che il Governo è costituzionalmente perfetto, a parte il fatto che il Parlamento gli deve accordare ancora la fiducia. La prassi viene da noi, quindi, rispettata; ma più che prassi questa è una norma che se ha valore per noi lo ha anche per il Senato.

Comunque sono d'avviso che si debba procedere all'approvazione dell'emendamento dell'articolo sostituendo le parole « frutta integra » con le altre « ...frutta fresca non chimicamente trattata », perché il trattamento chimico sottrae ogni valore alimentare alle marmellate se non addirittura risulta nocivo alla salute.

Inoltre se veramente siamo così animati dal desiderio di concedere al più presto possibile il ribasso dello zucchero al popolo italiano non dovremmo avere preoccupazioni per il ritardo di un giorno, pur di raggiungere uno scopo utile quale quello di salvaguardare la salute dei consumatori.

SERVELLO. Debbo condividere, in parte, la impostazione dell'estrema sinistra per quanto concerne i criteri seguiti dal Governo nella emanazione del disegno di legge. Mentre infatti il Governo, in altri casi, ha imposto la riduzione del prezzo fornendo precise indicazioni in merito alla data di entrata in vigore, in questo caso ha ritenuto — per considerazioni che non appaiono molto chiare neanche dalla relazione del Governo, né da quella del Relatore di maggioranza al Senato — di applicare questa riduzione di prezzo contemporaneamente all'entrata in vigore della legge che riguarda la riduzione dell'imposta. Si tratta in sostanza dell'applicazione di un criterio di discriminazione, rispetto ad altri settori, che fa ritenere che si sia seguito un certo indirizzo di favore, non so quanto meritato dal settore degli zuccherieri italiani.

Ora, a parte tale situazione che mi pare però irrimediabile, perché non si può fare una legge che retrocattivamente possa avocare allo Stato quello che è stato più o meno legittimamente, in mancanza di una legge, riscosso dai raffinatori in questo periodo di *vacatio legis*, rilevo che il metodo adottato non è molto brillante, né molto coerente neanche per i criteri seguiti per gli altri settori.

Ciò premesso mi voglio soffermare sulla opportunità di modificare il testo trasmesso dal Senato, in quanto non ritengo affatto valida l'osservazione del collega onorevole Castellucci secondo la quale il Governo si trova nella pienezza delle sue funzioni dal punto di vista legislativo. Basta in proposito una semplice considerazione: se così fosse, potremmo trovarci di fronte ad un Governo che, una volta ottenuta la fiducia, non condivida più la stessa opinione su determinati disegni di legge che in questa fase andiamo ad approvare.

Quindi nella situazione attuale, di fronte al fatto che il Parlamento non si è ancora espresso, che il Governo non ha sentito né l'opposizione né i cosiddetti « convergenti », noi verremmo ad approvare un disegno di legge che potrebbe anche non essere condiviso dal Governo. Quindi fino a quando il Governo non avrà ottenuto la fiducia dai due rami del Parlamento, ritengo che non si possa approvare questo disegno di legge. Noi potremmo, per agevolare l'iter di questa legge, intanto procedere ad emendarla rinviando il voto a scrutinio segreto a dopo la concessione della fiducia al Governo. Ritengo che possiamo procedere emendando la proposta secondo quanto proposto dal Relatore, dal collega onorevole Marzotto e da me.

Debbo infine sottolineare un aspetto particolare di questa legge che mira ad andare incontro a talune esigenze di categorie le quali sono preoccupate delle loro possibilità di vita nel futuro. Mi pare che le disposizioni di legge garantiscano contro quelle preoccupazioni che sono state avanzate circa le possibilità di sofisticazioni in questo campo; per cui noi non dobbiamo neanche passare da un eccesso a quello opposto; quello in cui ad ogni pie' sospinto si vedono sofisticazioni e adulterazioni. Sotto questo punto di vista sarebbe a mio avviso più pericoloso condividere l'opinione del senatore Greco il quale con la definizione « integra » riferita alla frutta senza altre specificazioni, minaccia di provocare il caos da parte degli uffici in merito alla imposta di fabbricazione. Tali uffici sarebbero indotti senz'altro a valutazioni contraddittorie.

Credo quindi che si possa votare l'emendamento e rinviare il disegno al Senato, naturalmente pregando la Presidenza della Camera di informare quella del Senato sull'opportunità di una immediata convocazione della Commissione senatoriale per la Finanza e tesoro in sede legislativa.

MONTANARI SILVANO. Mi rivolgo direttamente al Relatore per chiarire in primo luogo come l'« operazione prezzi » o se si vuole l'« operazione produttivistica » sia stata perfezionata con grande ritardo; ritardo non imputabile né a questo Governo, né a noi e tanto meno alla Camera.

Infatti l'inizio del periodo in cui l'esigenza di una riduzione del prezzo dello zucchero fu riconosciuta, risale alla fine della scorsa campagna saccarifera. Fu infatti alla fine dell'ottobre 1959 che si manifestò, sia per l'alto prezzo dello zucchero che per la necessità di far fronte alle conseguenze della grande produzione di questo alimento, la necessità di ridurre gli elementi di costo che concorrono alla fissazione del prezzo.

E già nell'inverno scorso sia il Governo, allora presieduto dall'onorevole Segni, che il Comitato interministeriale dei prezzi, incominciarono ad esaminare questa opportunità. Si disse in quell'epoca che si doveva apporare una riduzione di prezzo se si voleva dare incremento al consumo. La Camera era in possesso dall'ottobre del 1959 di documenti che le avrebbero permesso, unitamente al Governo, di procedere ad un esame complessivo della politica sullo zucchero e decidere su quanto avrebbe ritenuto più opportuno.

È accaduto, invece, che la Camera ha cominciato a discutere questa situazione com-

plexsa, grave e critica attorno alla metà di febbraio; nel corso della discussione, che è durata due o tre giorni, non solo si era delineata la possibilità di una modifica della politica sullo zucchero, ma si erano già affrontate alcune questioni essenziali. Pochi giorni dopo, però, si ebbe la crisi del Governo Segni, a conclusione della quale il Governo Tambroni, anziché chiedere, come avrebbe dovuto, la conclusione della discussione iniziata, per enunciare in quella sede le sue decisioni, scavalcando una situazione già determinatasi nel Parlamento, presentò il disegno di legge al Senato anziché alla Camera, compiendo, a nostro parere, non soltanto un atto poco cortese verso questo ramo del Parlamento, ma addirittura una scorrettezza.

Eppure, il Governo Tambroni era in grado di chiedere la conclusione del dibattito, già nel mese di maggio, perché il disegno di legge fu presentato il 24 maggio, anche se il testo è stato comunicato alla Presidenza soltanto il 22 giugno successivo. Nel frattempo (esattamente il 3 giugno) il C.I.P. aveva deciso di ridurre l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, portandola da lire 56,20 o 56,30 al chilo a lire 45,80-46, decisione che venne pubblicata l'11 giugno nella *Gazzetta ufficiale*. Senonché, come ha già rilevato il collega Raffaelli, non solo la deliberazione del C.I.P. non è entrata in vigore, ma la stessa legge presentata dal Governo ha seguito un iter tranquillo, quasi normale.

E tralascio di soffermarmi su questo particolare, che ormai non ci riguarda più direttamente, per sottolineare un altro aspetto della questione: cioè, come sia stato possibile che il Governo abbia prima scavalcato la Camera e poi abbia fatto approvare dal C.I.P. un provvedimento il quale, a nostro parere, non ha alcun valore giuridico perché condiziona l'entrata in vigore di un provvedimento — diminuzione della imposta di fabbricazione dello zucchero — all'approvazione da parte del Parlamento di altro provvedimento che non ha nulla a che fare con l'imposta di fabbricazione vera e propria, trattandosi di imposta che non incide sul costo di fabbricazione...

SERVELLO. Ne è una componente, però...

MONTANARI SILVANO. È una componente del prezzo dello zucchero, ma non del costo di fabbricazione!

Ora, come si spiega un fatto del genere? Si spiega non solo con l'intenzione di scavalcare la Camera, quasi che fosse il Governo a decidere, indipendentemente dalla volontà del

Parlamento, ma si spiega ancor meglio col carattere sfacciatamente demagogico che il Governo ha voluto dare al provvedimento. Se, infatti, fosse entrato subito in vigore il provvedimento di riduzione dell'imposta di fabbricazione deliberato dal C.I.P., la riduzione del costo dello zucchero sarebbe stata soltanto di poco più di 10 lire al chilo e, quindi, non avrebbe prodotto l'effetto desiderato. Il Governo Tambroni, invece, voleva far colpo, applicando contemporaneamente la riduzione deliberata dal C.I.P. e l'altra deliberata dal Parlamento.

Questa è la reale azione svolta dal Governo, e a questa coincidenza bisogna far risalire la responsabilità del ritardo; ritardo che non è di poche settimane, ma è di ben due mesi: Il Governo, come ho già detto, avrebbe potuto fare in modo che la modifica dell'imposta di fabbricazione fosse approvata nel giro di una sola settimana, presentando il disegno di legge nel mese di maggio. Ma il Governo Tambroni ciò non ha voluto, e oggi noi dobbiamo chieder conto di quel miliardo e 700 milioni che, dall'11 giugno ad oggi, gli industriali zuccherieri hanno incamerato illegittimamente.

A chi dobbiamo chieder conto di ciò? È il Governo che deve dircelo, perché è stato il Governo a creare una situazione simile.

Ancora una questione debbo trattare. Come gli onorevoli colleghi sanno, quando ci è stata data l'occasione di discuterne, abbiamo chiesto di stabilire un nuovo principio nella nostra politica sullo zucchero, nel senso di metterci sulla strada dell'abolizione della imposta di fabbricazione dello zucchero. Il perché di questa nostra richiesta lo si può dedurre dall'esame del bilancio, dal quale risulta che, di fronte a 70 miliardi di entrata per imposte complementari, risultano ben 80 miliardi di entrata per imposta di fabbricazione dello zucchero, di una materia, cioè, che costituisce uno degli alimenti più indispensabili e di cui, purtroppo, il consumo in Italia è bassissimo perché il suo prezzo è il più alto d'Europa e forse del mondo.

Che senso ha, in una politica fiscale moderna e democratica, un bilancio dello Stato che fra le sue entrate registra una voce corrispondente a decine di miliardi per l'imposta di fabbricazione su un alimento così vitale quale è lo zucchero? Noi non abbiamo, certo, chiesto un'abolizione immediata, dalla sera al mattino, di questa imposta; noi abbiamo chiesto di procedere con gradualità, ma con una gradualità sensata, tale che consenta di ottenere, nel giro di un paio d'anni, l'au-



mento del consumo di alcuni milioni di quintali di zucchero da parte della nostra popolazione. Perché è evidente che, per ottenere un tale aumento nel consumo, occorre una drastica riduzione del prezzo. E su questa necessità tutti concordano: l'anno scorso, l'avvocato Domenico Borasio non ha esitato ad affermare che soltanto una drastica riduzione di prezzo può effettivamente condurre con una certa rapidità all'aumento del consumo dello zucchero...

ZUGNO. Ma mi pare che adesso non sia più di questa idea!

MONTANARI SILVANO. E, nel fare simile affermazione, l'avvocato Borasio non intendeva riferirsi soltanto ad una riduzione dell'imposta di fabbricazione o alla riduzione delle 37 lire che è stata oggi accordata! Quale vantaggio può apportare l'odierna riduzione sul consumo dello zucchero, per esempio, in Lucania, dove il consumo medio annuo è di due chili *pro capite*?

Che questa sia una riduzione da farsi, che sia meglio di niente e rappresenti un passo avanti, siamo d'accordo. E siamo d'accordo che almeno questo si faccia. Però non illudiamoci. Anche facendo così, nella realtà la situazione che riguarda sia la produzione che il consumo dello zucchero e delle barbabietole rimane presso a poco immutata. Vi sarà un leggero incremento, ma non saranno rimossi gli ostacoli che per decenni si sono frapposti alla produzione e al consumo. È già un fatto notevole che il Consorzio dei produttori di zucchero si sia sciolto. Sarebbe però ingenuità credere che il monopolio non vi sia più, e che si sia entrati in un regime di concorrenza. Sappiamo tutti quali mezzi abbiano i produttori per controllare la concorrenza ed evitare che il prezzo possa scendere eventualmente al disotto del livello fissato dal C.I.P. È necessario quindi l'ulteriore intervento del Governo e del Parlamento. Su questo punto noi insistiamo. Non si tratta da parte nostra di esporre posizioni diverse o nuove rispetto alle precedenti. Quello che diciamo oggi l'abbiamo già detto in febbraio. La nostra posizione rimane immutata. Abbiamo chiesto 50 lire di riduzione sull'imposta di fabbricazione. Restiamo più che mai convinti che questa è la posizione migliore. Voi ci dite che il bilancio dello Stato, procedendo in questo modo, anziché avere una riduzione di entrata di circa 20 miliardi come quest'anno per la diminuzione delle imposte di fabbricazione, verrebbe ad avere una riduzione di addirittura quaranta miliardi. A questo rispondo che lo Stato ha moltissimi altri mezzi

per fare entrare nelle sue casse decine di miliardi, a cominciare dalla complementare e dalle altre imposte dirette. E a parere mio, una imposta di fabbricazione come quella della quale ci stiamo occupando dovrebbe addirittura scomparire dalle voci di entrate del bilancio dello Stato. Comunque lo Stato adoperi i mezzi che vuole, ma il sistema di fare entrare miliardi nelle casse lo trovi in altre direzioni. Per noi, anche se sparissero tutti i quaranta miliardi di imposte di cui si parlava, non succedrebbe niente di tragico, e non sarebbe neanche violato l'articolo 81. Si tratta di imposte, che possono benissimo essere sostituite da altre più rispondenti alla situazione del paese. Si tratta di trovare la copertura? A noi sembra che non si debba però andare a trovare la copertura scaricando questa imposta su altre imposte della stessa natura. D'altra parte che senso avrebbe? Siamo in una situazione di alta congiuntura economica, di espansione, di aumento del reddito, di aumento della produzione, di miglioramento delle condizioni di vita: è proprio questo il momento adatto per operare una svolta nei confronti della imposizione sullo zucchero. Altrimenti quando dovremmo farlo? Quando avremo una recessione economica, o un bilancio deficitario?

ZUGNO. È già deficitario purtroppo!

MONTANARI SILVANO. Se lo è, è in conseguenza del sistema di imposizione. D'altra parte non sono i miliardi dell'imposta sullo zucchero che lo assesteranno.

Chiarito in tal modo il nostro pensiero, comunico che abbiamo presentato alcuni emendamenti in relazione a quanto esposto.

ALBERTINI. Mi associo a quanto detto dai colleghi circa le osservazioni e le critiche fatte sull'ancoramento delle decisioni del C.I.P. circa la riduzione del prezzo di fabbricazione alla emanazione di questo provvedimento, perché le due cose non hanno rapporto di interdipendenza. Sono materie eterogenee, e non dovevano essere subordinate all'approvazione e al corso di questi provvedimenti legislativi che potevano anche essere rigettati dalla Camera per garantire le entrate fiscali. Un'altra osservazione che voglio fare è che, pur non guardando con troppa simpatia ai provvedimenti emessi con decreto-legge, trovo strano che si sia voluto usare un sistema discriminatorio nei confronti del decreto-legge sulla riduzione del prezzo della benzina. Lo stesso sistema si sarebbe potuto anche usare per una misura così popolare come questa relativa alla riduzione del prezzo dello zucchero. Comunque voglio far

rilevare la preoccupazione della mia parte per le conseguenze che potrebbe avere la presentazione di emendamenti e la loro eventuale approvazione, preoccupazione dovuta alla aleatorietà della successiva nuova approvazione immediata da parte del Senato. E saremmo in contraddizione con noi stessi in questo caso, perché un ritardo potrebbe provocare un ulteriore arricchimento da parte di chi approfitta di questa situazione. Per questo mi trovo nella condizione di caldeggiare l'immediata approvazione di questo provvedimento, e ritiro gli emendamenti, salvo a trovare gli strumenti legislativi adatti a rimediare alle imperfezioni di questo provvedimento che stiamo esaminando.

Ad ogni modo vorrei presentare un ordine del giorno interpretativo dell'articolo 1 circa l'estensione dei benefici concessi alle marmellate e altri prodotti della lavorazione della frutta anche alla cioccolata e ad altri prodotti come i confetti. Naturalmente se verranno mantenuti altri emendamenti, mi riservo di ripresentare i miei.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Consentite al Governo, bersagliato da tante critiche, di avere un minimo di tempo per rispondere. Si è criticato il Governo per il metodo adottato. Perché non si è seguito il metodo del decreto-legge anche per questo provvedimento? La risposta è semplicissima: bisognava provvedere ai mezzi di copertura. Si è seguita quindi la via del decreto ordinario proprio perché bisognava, con altro distinto provvedimento che abbiamo esaminato precedentemente, reperire in buona parte i mezzi di copertura. D'altra parte i colleghi sanno che vi fu a suo tempo un ampio dibattito sullo zucchero e sulle barbabietole. Il Governo che ha presentato questo provvedimento ha voluto appunto dare una risposta a quel dibattito. Ci si trovava di fronte al dilemma se ridurre la produzione delle barbabietole per fronteggiare il fenomeno della eccedenza di 400 mila quintali di riserva di zucchero, oppure se seguire l'altra via dello stimolo al consumo. Riducendo la produzione delle barbabietole si sarebbero avute ripercussioni enormi nel campo dell'agricoltura, della zootecnia, ecc. Il Governo ha preferito quindi stimolare il consumo facendo leva sul prezzo. E non soltanto modificando lo strumento fiscale nella misura consentita dal bilancio attuale, ma anche rivedendo le componenti del costo di produzione. E si è avuto già un certo risultato non disprezzabile; quello predisposto è da considerarsi un passo avanti veramente notevole, per cui oggi possiamo

registrare una riduzione del prezzo al consumo di 37 lire, dovuta per 25 lire alla riduzione dell'imposta, per 10,50 alla riduzione effettuata attraverso l'intervento del C.I.P. e per il resto all'Ige.

Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni espresse da vari colleghi, ma devo rilevare che mi sono trovato in analoghe circostanze quando ho partecipato ai lavori della Commissione Agricoltura. Nel compilare insieme ad altri colleghi le statistiche dei consumi *pro capite*, è infatti risultato che l'Italia figura all'ultimo posto nella graduatoria internazionale per quanto si riferisce al consumo di zucchero.

Bisogna però tener presente che la popolazione italiana, specialmente quella meridionale, consuma una notevole quantità di frutta fresca e secca, sicché lo scarso consumo di zucchero viene praticamente ad essere compensata dal maggior consumo di frutta, alimento ricco di sostanze zuccherine.

PRESIDENTE. Occorre tener presente, onorevole Sottosegretario, che numerose altre sostanze vengono trasformate dall'organismo umano in zucchero, come ad esempio l'amido!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ad ogni modo è chiaro l'intendimento del Governo di ridurre quanto più possibile il prezzo dello zucchero al consumo. Al Senato, infatti, è stato presentato, ed accolto anche dal Governo, un emendamento che apre larghe prospettive in questo settore soprattutto nel campo industriale. Le prospettive di maggior consumo di zucchero quindi vorranno significare un maggior consumo di marmellate. Le ultime statistiche denotano una curva ascendente di questo prodotto nonché un aumento del volume di affari delle nostre industrie relativamente alle esportazioni. Di conseguenza, quando si dice che la copertura finanziaria di questo provvedimento in buona parte è da ricercarsi nella espansione del consumo normale in dipendenza del costante aumento della popolazione, calcolato nel 5 per cento, si afferma una verità non priva di fondamento.

Da qualcuno è stato detto: perché non è stato subito varato il provvedimento relativo alla riduzione del prezzo dello zucchero? Una risposta all'interrogativo potrà essere data prendendo in considerazione un aspetto particolare del problema, sul quale mi permetto richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, cioè a dire quello delle giacenze. Sono pervenute al Ministero delle finanze, infatti, numerose segnalazioni da parte degli opera-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1960

tori mercantili con le quali è stato chiesto di procrastinare l'approvazione di questo provvedimento per consentire lo smaltimento delle giacenze. Si è reso quindi necessario un intervallo proprio per evitare quanto è accaduto in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo al problema della benzina. Mi riferisco agli intermediari, i quali acquistano lo zucchero al vecchio prezzo pagando la vecchia imposta. Il problema è grosso, soprattutto in considerazione del fatto che ci saranno certamente alcuni operatori che si serviranno della circostanza per trarne dei sopraprofiti. Su questo particolare aspetto del problema io consento in pieno.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati mi rimetto alla volontà sovrana della Commissione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

«L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 6.200 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e nella misura di lire 5.950 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra e delle confetture di frutta, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2.695 e di lire 2.590, a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

Analoga riduzione è concessa per lo zucchero impiegato nella produzione delle paste dolcificate di castagna, delle gelatine di frutta, della frutta allo sciroppo e dei canditi.

I requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma precedente saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze».

Al primo comma di questo articolo è stato presentato a firma degli onorevoli Montanari Silvano, Faletra, Raffaelli, Trebbi e Bigi il seguente emendamento con il quale si propone di sostituire le parole: « nella misura di lire 6.200 », con le altre: « nella misura di lire

3.700 », e le parole: « nella misura di lire 5.950 », con le altre: « nella misura di lire 3.550 ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo pervenutosi dal Senato.

(È approvato).

Al secondo comma sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo, recante la firma degli onorevoli Montanari Silvano, Faletra, Raffaelli, Trebbi e Bigi, propone di sostituire le parole: « lire 2.695 », con le altre: « lire 1.550 », e le parole: « lire 2.590 », con le altre: « lire 1.485 ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il secondo, che reca la firma degli onorevoli Mitterdorfer, Servello e Marzotto, propone di sostituire l'espressione: « ...marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra... », con la seguente espressione: « marmellate ottenute con l'impiego di frutta fresca, conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

**SERVELLO.** Il fatto che questo emendamento sia stato respinto mi stupisce veramente in quanto esso in sostanza era stato proposto anche dall'onorevole relatore!

**RUSSO VINCENZO, Relatore.** Onorevole Servello, questo emendamento non ha trovato la mia adesione!

**PRESIDENTE.** A questo punto devo fare una precisazione, onorevoli colleghi. Quando nell'emendamento Mitterdorfer, Servello e Marzotto si parla di « marmellate ottenute con l'impiego di frutta fresca, conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti » si vuole in sostanza escludere tassativamente per legge un intervento di conservazione chimica che invece può rivelarsi necessario. D'altro canto non credo che si possa sconsigliare l'uso dei prodotti conservati per il solo fatto che essi sono sottoposti a un determinato trattamento chimico. Possono esistere, è vero, dei trattamenti chimici sconsigliabili, ma non è certo il caso di cui si parla in questo primo articolo del provvedimento. Escludere tassativamente qualsiasi trattamento chimico mi sembra una cosa quanto meno arrischiata.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1960

Pongo, pertanto, in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

(È approvato).

SERVELLO. Questo significa voler ignorare tutto; un non voler andare al nocciolo della questione. Ne conseguirà che l'industria di Napoli del signor Tizio sarà notevolmente favorita nei confronti della industria del signor Caio. Ne farò una questione formale e dichiaro che non parteciperò alla votazione!

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non comprendo l'atteggiamento dell'onorevole Servello in quanto tutti i punti controversi erano stati precedentemente chiariti!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1 nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 al quale non è stato presentato alcun emendamento:

« Il contingente di zucchero, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato, ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrainposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Rostano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso articolo 2 del sopracennato decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109 ».

(È approvato).

All'articolo 3 l'onorevole Montanari Silvano propone sostituire le cifre previste come segue: « 3.100 con 1.850; 1.550 con 735; 4.650 con 2.775; 5.425 con 3.238 ».

Pongo in votazione l'emendamento Montanari Silvano all'articolo 3.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso:

« L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrainposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido . . . . .	L.	3.100
Glucosio liquido . . . . .	»	1.550
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito . . . . .	»	4.650
Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in peso, quando il tenore di acidità sia inferiore allo 0,70 per cento, nonché il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato. . . . .	»	3.000
Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito . . . . .	»	5.425
Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possano servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.		
Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito ».		

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 al quale non sono stati presentati emendamenti:

« Sono abrogati gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329 ».

(È approvato).

ALBERTINI. Per quanto riguarda il cacao, le mandorle tostate, i *crackers*, ecc., presento il seguente ordine del giorno a firma anche dell'onorevole Zurlini:

« La Commissione finanze e tesoro nell'approvare il disegno di legge n. 2289, invita il Governo a considerare come parte integrante delle produzioni indicate nell'articolo 1 anche il cioccolato, le caramelle, il cacao e suoi derivati, i confetti, le gomme da masticare e prodotti similari, i biscotti in genere compresi i *crackers*, le fette biscottate, le paste lievitate, i prodotti di pasticceria in genere, i torroni mandorlati, i panforti e generi similari, i preparati per budini, le creme da tavola, i gelati e i ghiaccioli ».

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo i voti espressi dal congresso mondiale del cacao è allo studio un provvedimento per la riduzione delle imposte ri-

guardanti questa materia. Il Governo terrà conto dei voti espressi nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Albertini accettandolo peraltro a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale ordine del giorno.

(*E approvato*).

La votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge avverrà in una delle prossime sedute.

**La seduta termina alle 14,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI